



SCADENZE OTTOBRE 2026

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.10.2026	Modifica acconti da 730/2026	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2026 possono comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli: • di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; • oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2026.
15.10.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di settembre 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2026. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.10.2026	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, con applicazione dei previsti interessi: • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026, il 30.7.2026 o il 31.7.2026; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		20.8.2026 o il 31.8.2026 (in quanto il 30.8.2026 cadeva di domenica).
16.10.2026	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2026; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2026 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2026 non è di almeno 500,00 euro.
16.10.2026	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di settembre 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026. I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono: • applicarla in relazione all'intero anno 2026; • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.10.2026	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2026; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2026.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.10.2026	Versamento rata saldo IVA 2025	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025 (modello IVA 2026): • l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2026; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026 o il 30.7.2026; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2026.
16.10.2026	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2026; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.10.2026	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2026.
19.10.2026	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 20.7.2026 (per effetto della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026), pos-



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		sono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2027; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
20.10.2026	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre luglio-settembre 2026. La comunicazione deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
26.10.2026	Presentazione modelli 730/2026 integrativi	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2026 integrativo: • per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali"; • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2026 originario è stato presentato al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate dal contribuente. Ai modelli 730/2026 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione. Tuttavia, il modello 730/2026 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta oppure indicare l'assenza del sostituto d'imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.
27.10.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di settembre 2026, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre luglio-settembre 2026, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di settembre 2026, hanno superato



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
27.10.2026	Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici	Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici: • la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all'anno precedente; • tramite il modello F24. Per i soggetti "non solari", il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.
28.10.2026	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2026, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2027; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. Se entro il 30.7.2026 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: • con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 30.6.2026 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • entro il 31.10.2027; • con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
29.10.2026	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2026, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2027; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
30.10.2026	Presentazione domande credito d'imposta per le librerie	Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2025: • alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero della Cultura; • da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta; • mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
2.11.2026	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuate, le "Certificazioni Uniche 2026", relative al 2025, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2026, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto). La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2026 deve avvenire: • utilizzando il modello "ordinario"; • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.11.2026	Presentazione modelli 770/2026	I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate: • il modello 770/2026; • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.11.2026	Regolarizzazione modelli 770/2025	I sostituti d'imposta possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione dei modelli 770/2025, relativi al 2024; • le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2025; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2025. Possano essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2024, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. La regolarizzazione si perfeziona mediante: • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
2.11.2026	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: • il modello REDDITI 2026; • il modello IRAP 2026 (se soggetti passivi IRAP).
2.11.2026	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2026 devono presentare in via telematica: • alcuni quadri del modello REDDITI PF 2026 (RM, RS e RU), unitamente al relativo frontespizio, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2026; il quadro AC del modello REDDITI PF 2026 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2026; • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.11.2026	Spedizione modello REDDITI PF 2026 dall'estero	Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2026: • in forma cartacea; • mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
2.11.2026	Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF	Le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione: • del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico; • del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell'università e degli enti della ricerca sanitaria; • dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta, oppure allo Stato per finalità di interesse sociale o umanitario. La presentazione può avvenire: • direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati; • oppure mediante consegna ad un ufficio postale.
2.11.2026	Trasmissione telematica quadro VO	I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO: • in allegato alla dichiarazione dei redditi; • mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.11.2026	Trasmissione telematica modello CNM	La società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2026: • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; • in forma "autonoma" rispetto al modello REDDITI SC 2026.
2.11.2026	Opzione per il consolidato fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca: • a decorrere dall'anno 2026; • nell'ambito del modello REDDITI 2026.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca dell’opzione è possibile decorso: • ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale; • il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.
2.11.2026	Opzione per la trasparenza fiscale	I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca: • a decorrere dall’anno 2026; • nell’ambito del modello REDDITI 2026. Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.
2.11.2026	Opzione per la “Tonnage tax”	Le imprese marittime con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. “Tonnage tax”), o la sua revoca: • a decorrere dall’anno 2026; • nell’ambito del modello REDDITI 2026. Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell’opzione.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.11.2026	Opzione per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio	Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio), o la sua revoca: • a decorrere dall'anno 2026; • nell'ambito del modello IRAP 2026. I soggetti che hanno iniziato l'attività o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.
2.11.2026	Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ	Le società per azioni "solari" o le stabili organizzazioni, che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione per il regime delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) o delle Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ): • a decorrere dall'anno 2027; • nell'ambito del modello REDDITI 2026. Le società neocostituite comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.
2.11.2026	Regolarizzazione modelli REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2026, IRAP 2026 e CNM 2026 in via telematica entro il 2.11.2026, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025, relative al 2024; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2025. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2024, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. La regolarizzazione si perfeziona mediante: • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		violazioni; la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
2.11.2026	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2026: - devono presentare in via telematica il modello REDDITI 2026 cui era obbligato il defunto; - possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2024 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2025 e degli anni precedenti.
2.11.2026	Registro beni ammortizzabili	I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
2.11.2026	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA: - le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); - il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
2.11.2026	Remissione "in bonis"	I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, ferme restando le previste esclusioni: - in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; - con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
2.11.2026	Presentazione domande credito d'imposta per l'acquisto della carta	Le imprese editrici di quotidiani e periodici (nuovi codici ATECO 58.12 e 58.13), iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2025: - al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - mediante l'applicazione informatica disponibile all'in-



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		dirizzo https://pa.impresainungiorno.gov.it/die/ . Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
2.11.2026	Presentazione modelli TR	I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR: • relativo al trimestre luglio-settembre 2026; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere: • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l'adesione al concordato preventivo biennale). La presentazione del modello deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.11.2026	Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2026 riguardante: • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore; • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo; • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.
2.11.2026	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati:



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		• non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
2.11.2026	Comunicazione regime transfrontaliero IVA di franchigia	I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell'Unione europea, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate: • il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate in Italia nel corso del trimestre luglio-settembre 2026, o l'assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate; • il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre luglio-settembre 2026 in ciascuno altro Stato membro dell'Unione europea, ivi compresi quelli in cui non è applicata l'esenzione, o l'assenza di operazioni laddove non ne siano state effettuate. La comunicazione deve essere effettuata: • utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; • direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
2.11.2026	Comunicazioni "monitoraggio fiscale esterno"	Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all'anno 2025 riguardanti i trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, anche attraverso movimentazione di conti o mediante valute virtuali o cripto-attività: • eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR; • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'opera-



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		zione frazionata.
2.11.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2026. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
2.11.2026	Compensazione crediti verso lo Stato	Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono: • esercitare l'opzione, per l'anno 2026, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense; • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione. L'esercizio dell'opzione avviene: • attraverso la piattaforma elettronica di certificazione; • con riferimento a ciascuna fattura, per l'intero importo della stessa; • ferma restando la disponibilità delle relative risorse.